

Statuto della Fondazione myclimate – The Climate Protection Partnership

1 Nome e sede

La Fondazione myclimate - The Climate Protection Partnership ha la sua sede a Zurigo. Il Consiglio di Fondazione può trasferire la sede in un altro luogo della Svizzera, previo consenso dell'Autorità di vigilanza.

2 Scopo

La Fondazione finanzia e promuove progetti e misure per la tutela del clima in Svizzera e all'estero in collaborazione con partner idonei provenienti dal mondo della scienza, della politica, della società e dell'economia. Nel farlo si attiene ai principi dello sviluppo sostenibile.

In particolare persegue il suo scopo mediante:

- la promozione dell'efficienza energetica
- la promozione delle energie rinnovabili
- la promozione di strutture e processi politici, economici e finanziari, che sostengono la realizzazione di misure per la tutela del clima.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non persegue né scopi commerciali né di autoaiuto. È apartitica e neutrale sul piano confessionale.

Per il perseguimento del suo scopo, la Fondazione può costituire rappresentanze, succursali o filiali in territorio nazionale e all'estero ed esercitare un'attività commerciale.

3 Capitale della Fondazione

Il capitale documentato della Fondazione è di CHF 80 000.00.

Tale capitale può essere aumentato mediante ulteriori contributi dei fondatori, donazioni di terzi e profitti dal capitale della Fondazione.

Per l'adempimento dello scopo della Fondazione sono a disposizione il capitale della Fondazione e i suoi proventi e/o mezzi finanziari in conformità con l'articolo 4 dello Statuto.

La Fondazione è responsabile per l'utilizzo efficiente ed efficace dei fondi in conformità con lo scopo della Fondazione.

Per gli impegni della Fondazione, questa risponde esclusivamente con il proprio patrimonio.

4 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari della Fondazione provengono:

- dalla vendita di servizi e prodotti, da donazioni, sussidi, sovvenzione e legati
- da proventi del capitale
- eventualmente da proventi di un'attività gestita in modalità commerciale nonché da filiali, succursali e partecipazioni in Svizzera e all'estero.

5 Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Fondazione
- eventualmente uno o più comitati del Consiglio di Fondazione
- la direzione
- l'ufficio di revisione

6 Consiglio di Fondazione

Il Consiglio di Fondazione è l'organo più alto della Fondazione. È composto da almeno cinque (5) persone fisiche o da rappresentanti di persone giuridiche, che in linea di principio operano a titolo volontario. Al Consiglio di Fondazione spetta la direzione generale della Fondazione; ad esso spettano tutti i poteri che per Statuto e regolamento non sono espressamente assegnate a un altro organo. Il Consiglio di Fondazione decide sull'assegnazione di gettoni di presenza o indennizzi a membri o persone, ai quali sono attribuiti poteri speciali.

Il Consiglio di Fondazione è autorizzato a delegare alcune delle sue competenze in modalità permanente o caso per caso al proprio presidente, a singoli membri o a comitati eletti al suo interno o a terzi.

Il Consiglio di Fondazione designa i membri aventi diritto di firma e il tipo di firma.

Il Consiglio di Fondazione emana uno o più regolamenti e capitolati nei quali sono regolamentati l'organizzazione, i compiti degli organi nonché ulteriori dettagli. I regolamenti vengono modificati dal Consiglio di Fondazione, laddove le modifiche apportate devono essere presentate ogni volta alle autorità di vigilanza.

Il Consiglio di Fondazione si autocostruisce e designa i propri membri successori.

7 Compiti del comitato e del Consiglio di amministrazione

I compiti del o dei comitati del Consiglio di Fondazione e della Direzione sono descritti in un regolamento.

8 Ufficio di revisione

La Fondazione esegue una revisione limitata secondo gli standard riconosciuti per le Organizzazioni non governative (ONG) che operano a livello internazionale. (Art. 83a e 83b CC) Il Consiglio di Fondazione designa un ufficio di revisione indipendente riconosciuto per la revisione contabile annuale.

L'ufficio di revisione verifica il conto annuale e redige annualmente per il Consiglio di Fondazione il rapporto scritto e la proposta. Trasmette poi una copia del rapporto di revisione all'autorità di vigilanza (art. 83c CC).

9 Autorità di vigilanza

La Fondazione è soggetta alla vigilanza da parte del Confederazione.

10 Modifica dell'atto di fondazione

Il Consiglio di Fondazione può richiedere all'autorità di vigilanza di apportare modifiche all'atto di fondazione nell'ambito degli artt. 85, 86 e 86b CC. A tale scopo è necessaria una maggioranza dei due terzi dei membri del Consiglio di Fondazione.

11 Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione avviene per legge, non appena il suo scopo diventa irraggiungibile (art. 88 CC). In questo caso, il patrimonio residuo della Fondazione deve essere utilizzato, con l'approvazione dell'autorità di vigilanza, per scopi che corrispondano per quanto possibile a quelli della Fondazione.

La Fondazione viene sciolta quando ha raggiunto lo scopo fissato nell'art. 2 o se non può più realizzarlo, ovvero se questo è già stato realizzato da terzi e se a lungo termine non è più possibile prevedere per tale scopo un numero sufficiente di partecipanti o un finanziamento sufficiente.

Il Consiglio di Fondazione decide in merito all'esistenza dei motivi di scioglimento in accordo con l'autorità di vigilanza.

Nel caso di uno scioglimento l'utile e il capitale vengono versati a una o più istituzioni di pubblica utilità che perseguono scopi identici o simili. Queste devono essere esenti da imposte e avere la loro sede in Svizzera. Si esclude una restituzione del patrimonio della Fondazione ai fondatori o ai loro successori legali.

Il presente Statuto è stato redatto l'8 agosto 2002 e rivisto integralmente il 5 aprile 2006 e il 27 novembre 2009.